CAMERA DEI DEPUTATI N. 1993

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LIZZADRI, FORA, BERNIERI, BARBIERI, SANNICOLÒ, PIERACCINI e BUZZELLI

Annunziata il 12 giugno 1951

Assunzione a carico di apposita gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di parte dei contributi previdenziali gravanti sugli apprendisti dell'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La questione dell'assunzione di apprendisti nelle botteghe artigiane e quindi nella formazione professionale dei giovani dell'artigianato, va affrontata nei suoi termini effettivi, nei suoi motivi economici e concreti. Alla nuova legge sulla disciplina dell'apprendistato spetterà di stabilire le norme generali e speciali che regolano il rapporto, tanto nei suoi aspetti contrattuali, quanto in quelli didattici, e sia per l'addestramento pratico sia per l'insegnamento professionale. Tuttavia fin da ora, vanno riaffermati alcuni punti basilari, e rimosse alcune difficoltà che ostacolano l'assunzione di apprendisti da parte dei datori di lavoro artigiani.

Va in primo luogo chiaramente riaffermato che, nella generalità dei casi, il rapporto di apprendistato nelle botteghe artigiane, è un rapporto di lavoro subordinato, regolato contrattualmente, da uno speciale contratto di « tirocinio », nel quadro delle norme apposite del Codice. Non sembri superfluo dover ciò riaffermare, di fronte a tentativi più volte effettuati di falsare la natura del rapporto, ricorrendo ad improprie analogie con la istruzione professionale, parlando di maestri, di allievi, di vacanze ecc. in casi in cui è invece ravvisabile soltanto un rapporto di lavoro, un normale processo produttivo aziendale, nel quale si inserisce l'apprendistato.

La causa dei tentativi di sottrarre alla naturale tutela del Ministero del lavoro rapporti che invece per legge rientrano nella sfera di sua competenza, risiede nell'intendimento di ridurre per questa via gli oneri gravanti sull'artigiano, sia per la parte previdenziale, sia per la parte salariale. Tentativi che si risolvono però, in definitiva, in un danno per l'artigiano in quanto è costretto ad instaurare rapporti artificiosi con i dipendenti ed a subire controlli ed eseguire adempimenti in ogni caso gravosi per l'apprendista, il quale viene privato del giusto compenso per il proprio lavoro, in ispregio a quanto prescrive la Costituzione all'articolo 37.

La via da seguire è invece quella della riduzione degli oneri, in quanto risultano ingiustamente accresciuti per effetto dell'adozione del massimale di contribuzione o derivano da circostanze d'ordine generale (complessità e difficoltà dell'attuale ordinamento previdenziale).

Comunque l'apprendista non deve risentirne danno e l'artigianato deve restare fuori da possibilità di supersfruttamento del lavoro.

Questa esigenza è stata tenuta presente dal legislatore nel capo IV, del titolo IV, della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce il principio del *rimborso fino ad un terzo* delle spese sostenute dalle botteghe artigiane per corrispondere i contributi al Fondo di inte-

grazione delle assicurazioni sociali e al Fondo di solidarietà sociale, per conto degli apprendisti minori dei 18 anni da esse istruiti.

Un principio assai più vasto ed impegnativo è contenuto nel disegno di legge che disciplina l'apprendistato, presentato dall'onorevole Sabatini ed altri (stampato n. 1693) il quale all'articolo 13 fissa il pagamento da parte dello Stato di *tutti* i contributi per *tutti* gli apprendisti.

Le disposizioni di legge n. 264, in pratica non hanno trovato applicazione, per due motivi:

a) la tenuità delle somme rimborsate;

b) la effettuazione del rimborso a domanda dell'interessato, che fatta, caso per caso, comporta una complessità di scritture e controlli.

In tale modo la legge è rimasta inoperante perché il principio in essa affermato nella pratica è stato pressoché svuotato del contenuto.

Con la proposta di sostituire gli articoli 57 e 58 della legge n. 264, la presente tende a rendere operante la legge di cui trattasi e anticipare, sia pure parzialmente, la applicazione dei principî sostenuti dal collega Sabatini ed altri, a molti apprendisti dell'artigianato.

Le principali modifiche che si introducono sono le seguenti.

1°) rimborso completo dei contributi sia base, sia integrativi, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Sono invece esclusi dal rimborso i contributi dovuti per l'assicurazioni contro gli infortuni e contro le malattie (articoli 1 e 5);

2°) rimborso globale da parte di apposita « gestione speciale » all'Istituto, evitando complessità di conteggi e nuovi adempimenti per gli artigiani (articolo 4);

3°) costituzione di una apposita gestione in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » con appositi stanziamenti, distinti da quelli previsti per il Fondo (articolo 3);

4°) limitazione dei datori di lavoro artigiani che possono richiedere l'applicazione delle facilitazioni a quelli che non abbiano nell'Azienda un numero stabile di addetti superiori a dieci (articolo 2);

5°) garanzia che gli apprendisti siano effettivamente tali, e percepiscano il salario a loro spettante, escludendo dalle facilitazioni i datori di lavoro inadempienti in questo campo (articolo 2);

6°) conferimento alla commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati dei poteri necessari per assicurare la effettiva applicazione della legge per la parte amministrativa, quella contrattuale, e quella di vigilanza e controllo (articoli 6 e 7).

L'applicazione delle norme della presente legge avrebbe portata decisiva per il rifiorire dell'artigianato, per lo sviluppo delle arti e dei mestieri artigiani. L'attesa delle categorie, espresse in numerosi voti, convegni, studi e proposte, trovi nella decisione del Parlamento completo accoglimento, nell'interesse del lavoro, per combattere la disoccupazione, per offrire una prospettiva di concrete attività alle giovani generazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie per:

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

la tubercolosi;

la disoccupazione involontaria;

la nuzialità e la natalità;

il fondo di integrazione delle Assicurazioni sociali;

il fondo di solidarietà sociale;

gli assegni familiari;

degli apprendisti dell'Artigianato sono a

carico della gestione speciale di cui all'articolo 3 con le modalità ed i limiti stabiliti nella presente legge.

ART. 2.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) i datori di lavoro artigiani i quali abbiano soltanto alle proprie dipendenze come apprendisti parenti non oltre il terzo grado;

b) i datori di lavoro artigiani che abbiano nell'azienda un numero complessivo stabilito di addetti superiore a 10 escluso il titolare;

c) i datori di lavoro artigiani i quali non corrispondano ai prestatori d'opera apprendisti la retribuzione nella misura prevista nei contratti collettivi di lavoro, per la categoria corrispondente;

d) i datori di lavoro artigiani i quali distraggano gli apprendisti dal tirocinio, per lavori non direttamente connessi all'insegnamento e alla pratica del mestiere.

ART. 3.

È costituita una gestione speciale in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per provvedere al pagamento dei contributi previdenziali gravanti sugli apprendisti dell'artigianato ed alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Alla gestione speciale affluiscono:

a) un contributo annuo dello Stato fissato in lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1951-52;

b) contribuzioni ed erogazioni eventualmente effettuate da privati, enti, associazioni od organismi o da amministrazioni di qualsiasi natura.

ART. 4.

La gestione speciale provvederà ogni anno al versamento agli enti interessati delle quote corrispondenti al mancato pagamento dei contributi per gli apprendisti da parte dei datori di lavoro artigiani.

ART. 5.

Sono a carico della gestione speciale di cui all'articolo 4 tanto i contributi base, quanto i contributi integrativi dovuti per ciascun apprendista artigiano.

ART. 6.

Sono istituiti in ogni provincia appositi registri dei datori di lavoro artigiani che richiedano l'applicazione della presente legge, la formazione e tenuta dei quali sono affidati agli uffici del lavoro e della massima occupazione.

ART. 7.

Spetta alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati:

a) fissare le modalità per il ritiro delle marche assicurative ed il conteggio dei contributi di ciascun apprendista artigiano;

b) escludere dall'applicazione della presente legge categorie di aziende artigiane per le quali non si ritenga necessaria l'assunzione del carico dei contributi gravanti sugli apprendisti;

c) stabilire per ciascun mestiere o gruppo di mestiere la durata dell'assunzione a carico della gestione speciale dei contributi dovuti per gli apprendisti artigiani; tale durata verrà fissata tenendo conto dei termini posti nei contratti collettivi di lavoro; e, di regola, non potrà superare gli anni quattro;

d) fissare le modalità per la tenuta dei registri e per l'azione di vigilanza e di controllo.

ART. 8.

Sono abrogati gli articoli 57 e 58 della legge 29 aprile 1949, n. 264.